

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Leonardo Patroni Griffi..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli Farina ..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione ..... Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

nella seduta del 28.09.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

Con nota del 30.6.2009 il ricorrente esponeva che, con riferimento ad un contratto di finanziamento di € 5.217,37, stipulato il 28.3.2002, con scadenza 8.4.2006, nell'aprile 2009 riceveva una missiva, datata 28.2.2009, con la quale la banca richiedeva il pagamento di € 464,46 "a fronte del mancato pagamento di alcune rate del finanziamento". Dalla documentazione contabile, richiesta e successivamente trasmessa dalla banca, si apprendeva che il mancato pagamento si riferiva alle "ultime due rate (rispettivamente con scadenza 8.3.2006 e 8.4.2006)". In merito a tale insoluto veniva operata la segnalazione alla centrale rischi (Crif) ed il cliente, nel precisare di essere convinto che il finanziamento fosse stato estinto e che, comunque, non aveva ricevuto "alcun sollecito di pagamento, né tantomeno i documenti di sintesi ed i rendiconti relativi al rapporto di finanziamento", chiedeva la cancellazione dell'iscrizione. Con nota del 22.7.2009, con riferimento al reclamo, la banca sosteneva di aver trasmesso al cliente "comunicazioni periodiche [e] solleciti di pagamento" oltre ad aver esperito azioni di recupero senza aver mai ricevuto alcun riscontro dal cliente. L'istituto di credito rendeva altresì noto di "aver effettuato l'aggiornamento della posizione in oggetto nei sistemi di informazione creditizia" confermando che, ai sensi del Codice Deontologico previsto dal D.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Lgs. 196/03, *“l’annullamento delle segnalazioni di ritardato pagamento viene automaticamente effettuato”*.

Con il formale ricorso, pervenuto il 1° aprile 2010, il cliente rinnovava le contestazioni già esposte in sede di reclamo (ribadendo di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione o sollecito da parte della banca) e chiedeva all’ABF *“di ordinare”* alla banca di procedere alla *“immediata cancellazione della segnalazione di ritardato pagamento...illegittimamente effettuata”* e di restituire l’importo di € 264,60 *“indebitamente pagata per saldo spese ed altri addebiti”* (sommatoria delle voci *“saldo spese e altri addebiti”* - € 33,82- *“saldo mora addebitate”* - € 218,54 - *“saldo mora calcolate”* - € 12,24). La resistente, con le controdeduzioni, ribadiva la legittimità della segnalazione effettuata in CRIF *“nonché dell’applicazione di spese ed interessi moratori”* stante l’irregolarità nell’adempimento del piano di ammortamento concordato. In merito alla richiesta di cancellazione della iscrizione in centrale rischi, eccepiva che *“la segnalazione di ritardato pagamento”* era materia riservata al Garante per la protezione dei dati personali, precisando –comunque- di essersi avvalsa, per l’invio delle comunicazioni di trasparenza, del *“servizio di gestione delle comunicazioni Postel”*, *“secondo modalità che conferiscono caratteristiche di tracciabilità dell’invio dei lotti relativi alle comunicazioni medesime”*. Ciò posto, la banca concludeva per il rigetto sia della richiesta di restituzione di interessi moratori e spese, sia per quella di cancellazione di segnalazione di ritardato pagamento, in quanto entrambe infondate.

## DIRITTO

In merito alla richiesta di restituzione della somma di euro 264,60 *“indebitamente pagata per saldo spese ed altri addebiti”*, occorre osservare che il contratto di finanziamento, debitamente prodotto dall’intermediario, indica, come modalità di pagamento, il bollettino postale; il ricorso al Rid, pertanto, deve aver formato oggetto di una pattuizione successiva. In forza di tale premessa, non appare convincente la tesi sostenuta dal ricorrente in merito alla non imputabilità dei ritardi nei pagamenti, per il mancato buon fine del RID. Se l’inadempimento – relativo almeno alle due ultime rate di finanziamento - è assolutamente incontestabile, le spese accessorie già corrisposte non possono essere restituite. Senza considerare, inoltre, che - sul punto - non esiste piena corrispondenza fra *“reclamo”* e *“ricorso”*.

Sulla seconda questione, occorre precisare - preliminarmente - che non esiste alcun difetto di competenza del Collegio. Ed infatti, riprendendo una giurisprudenza ormai consolidata, occorre ribadire che la competenza dell’ABF si radica sulla scorta del preciso dettato dell’art.128 bis del TUB. Appare opportuno, ancora, precisare che la competenza dell’ABF, in tale materia, non appare esclusiva, non potendosi escludere sia quella dell’autorità giudiziaria ordinaria, sia quella del Garante della privacy, relativamente a profili di illegittimità nel trattamento dei dati personali.

Passando, allora, a valutare il merito della richiesta, la legittimità della condotta della banca può essere esaminata esclusivamente sotto il profilo dell’omessa preventiva informativa al ricorrente, giacché la circostanza relativa all’oggettivo verificarsi di ritardi nel pagamento delle rate (almeno le ultime due) del finanziamento non è stata mai negata o contestata dal ricorrente.

Sul punto, il ricorrente ha fin dall’inizio eccepito di non aver ricevuto alcuna preventiva informazione che – come poi è accaduto - gli avrebbe consentito di pagare il modesto



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

debito residuo. La resistente, invece, pur non precisando mai di aver comunicato il previsto “preavviso”, ha sostenuto di aver adeguatamente informato il debitore moroso tramite comunicazioni, solleciti e l’avvio di azioni di recupero. Le evidenze documentali prodotte “a riprova” sono tuttavia rappresentate soltanto dal documento di sintesi e dal rendiconto relativi al 2007 e al 2008, che, come noto, valgono soltanto come comunicazioni periodiche sull’andamento del rapporto ai sensi della normativa di trasparenza. Tra l’altro non ne è provato l’invio al cliente, sia pure in forma massiva.

La normativa vigente prevede per l’intermediario l’obbligo di comunicare preventivamente al cliente la propria intenzione di segnalare la sua posizione alla “centrale rischi” e, alla luce di una giurisprudenza costante, la omessa tempestiva comunicazione al cliente determina la illegittimità della segnalazione e l’obbligo per l’intermediario di attivarsi per ottenere la cancellazione dei dati inseriti in Crif. Proprio la gravità delle conseguenze che da tale segnalazione derivano, impone agli intermediari di fornire la prova dell’avvenuto invio della comunicazione al cliente; prova tanto più necessaria quando, come nella specie, il cliente neghi di aver mai ricevuto la comunicazione di cui si discute. L’eseguità del debito residuo (comunque puntualmente “onorato” dopo la formale richiesta inoltrata), inducono il Collegio a non svolgere ulteriori considerazioni.

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto ad attivarsi per la cancellazione dell’iscrizione nel sistema di informazioni creditizie. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
**ENRICO QUADRI**